



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Ufficio del Sindaco-

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediaali.it

www.comune.ali.me.it

PROT. N. 959 DEL 22.02.2017

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 22 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Provvedimento di viabilità e modifica spazi sosta in via Spirito Santo – Via Dietro Chiesa - Piazza Duomo (Parcheggi disabili). Istituzione di n. 1 stallo in via Spirito Santo (ex spazio sosta Guardia Medica) per la sosta personalizzata riservata alla Sig.ra S. F.

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot. n. 1193 del 08.03.2016, presentata dalla Sig.ra S. F., nata a Messina il e residente in via , portatrice di handicap con deambulazione sensibilmente ridotta e titolare del contrassegno invalidi n. 6/2015, rilasciato dal Comune di Ali (ME), con la quale chiede, per quanto sopra, *“una nuova assegnazione dello spazio di sosta riservato, più vicina alla propria abitazione”*;

VISTA la certificazione medica, agli atti d'ufficio, dalla quale si evince che la Sig.ra S. F. è portatrice di Handicap con deambulazione sensibilmente ridotta, ai sensi delle leggi nn. 18/80 e 508/88;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate presso il luoghi in questione, da ultimo il 20.02.2017, in relazione alle quali è emerso che la precedente assegnazione, nella via Dietro Chiesa, oltre ad essere sempre occupata anche da non aventi diritto, non è particolarmente funzionale alle esigenze della richiedente;

ATTESO CHE lo spazio sosta attualmente destinato al personale medico della Guardia Medica risulta essere più idoneo e più funzionale alla esigenze della richiedente;

VISTI:

- La Legge 30.03.1971 n. 118 che stabilisce, tra l'altro, l'eliminazione delle barriere architettoniche ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27.04.1978 n. 384, sostituito dal D.P.R. 24.07.1996 n. 503;
- La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 13.06.1983 n. 1030;
- Gli art. 27 e 28 della Legge 05.02.1992 n. 104 *“Legge – Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili”*;
- Il Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 30 luglio 2012. N. 151 *“Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”*, concernete il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone disabili.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 381 del sopracitato D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. n.151, consente al Comune di assegnare, a titolo gratuito, uno spazio di sosta per i veicoli di proprietà delle persone disabili con impedita o sensibile difficoltà di deambulazione, individuato da apposita segnaletica e personalizzato con l'indicazione del numero del contrassegno per parcheggio disabili;
- Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne.
- È necessario concedere tale spazio di sosta anche per i veicoli al servizio di disabili impossibilitati alla guida, ma affetti da patologie tali da richiedere l'aiuto di un accompagnatore, personalizzando il posteggio con l'indicazione del numero del contrassegno per parcheggio disabili, rilasciato all'interessato dalla Civica Amministrazione.

RITENUTO necessario revocare le precedenti Ordinanze di assegnazione spazio sosta, in relazione alle suddette vie, che, di conseguenza, sono annullate e sostituite dal presente provvedimento sindacale;

CONSIDERATO CHE ricorrono le condizioni per l'assegnazione di un parcheggio, a titolo gratuito, riservato alla sosta personalizzata della richiedente, nello spazio sosta in uso attualmente alla guardia medica;

RITENUTO di poter concedere alla richiedente uno spazio sosta – personalizzato nello stallo precedentemente destinato e utilizzato dal personale della guardia medica.

VISTI:

- l'art. 5, comma 3; l'art. 6, comma 4, lett. a) e b); l'art. 7, comma 1, lett. a); l'art. 14, comma 2, lett. a); l'art. 188, del D.Lvo n. 285/92 (Codice della Strada);
- l'art. 381, comma 5, del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione C,d.S.);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo,

ORDINA

- L'istituzione di uno stallo sosta – personalizzata, nella zona (ex stallo Guardia Medica) individuata con apposite strisce e con la relativa segnaletica, riservato ai veicoli a servizio della Sig.ra S. F. nata a Messina il . . . e residente in via . . . portatrice di handicap con deambulazione sensibilmente ridotta e titolare del contrassegno invalidi n. 6/2015, con scadenza il 24.05.2020. (*All. 1 - Parcheggio A*)
- Che i veicoli al servizio di persone invalide, come sopra autorizzate, non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, qualora esistenti nel territorio, nel caso di occupazione di altri soggetti dello stallo riservato.
- che lo spazio sopra individuato, riservato alla Sig.ra sopra generalizzata, può essere revocato e temporaneamente sospeso, previa preventiva comunicazione all'interessato, per particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale e/o di viabilità, destinando al contempo altro spazio sosta adeguatamente individuato.

AVVERTE

- che chiunque usufruisce delle strutture e degli spazi di cui sopra, senza avere l'autorizzazione del Sindaco o ne faccia un uso improprio, contravvenendo alle disposizioni di cui al nuovo Codice della Strada approvato con il D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii., è soggetto alle sanzioni previste dal richiamato C.d.S.
- Che chiunque usa le strutture e gli spazi di cui sopra, pur avendone diritto ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione del Sindaco è soggetto alle sanzioni previste dal richiamato C.d.S..
- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii.

DISPONE

- Che la Polizia Municipale nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.
- Che il personale preposto al servizio manutentivo provveda a delimitare lo spazio sosta-personalizzato con le relative strisce e la collocazione della segnaletica a tal uopo necessaria, adeguandola ai luoghi in questione.

La trasmissione della presente Ordinanza in copia:

- Alla Sig.ra S. F. sopra individuata e titolare del contrassegno 6/2015.
- Alla Polizia Municipale del Comune di Ali;
- Alla Stazione Carabinieri Ali Terme;
- All'Ufficio Pubblicazioni Albo – Pretorio *on line* del Comune di Ali, con oscuramento dei dati sensibili;
- All'Ufficio segreteria per la registrazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale 22 Febbraio 2017

IL SINDACO
(Pietro Fiumara)



ALL. 1

PARCHETTO A)

